

ALLEGATO SUB "A"

COMUNE DI PADOVA

**Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante
(whistleblower)**

Giugno 2019

Premessa

L'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") ha inserito l'articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing".

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante (whistleblower) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione comunale e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità pubblica.

Il presente documento disciplina la procedura di tutela dei soggetti - whistleblowers - che, venuti a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di fatti e condotte illecite e irregolari commessi ai danni dell'interesse pubblico, le segnalano agli organi legittimati ad intervenire.

Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di:

- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing (segnalazione), quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni;
- evitare che i soggetti, venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con e nel Comune di Padova, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblowers).

La presente regolamentazione vuole, dunque, dettare una disciplina organizzativa volta a garantire i dipendenti comunali ed i soggetti indicati all'art. 3 delle presenti linee organizzative e procedurali che denunciano gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto che li lega al Comune di Padova attraverso un'efficace tutela e protezione.

1 - Definizioni

Si intende:

- a) per whistleblowing, la segnalazione di informazioni riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa o percepita, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possono agire efficacemente al riguardo;
- b) per whistleblower (segnalante), il soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, ovvero colui che testimonia un illecito o un'irregolarità non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico e decide di segnalarlo a un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.
- c) tutela del whistleblower (segnalante), la garanzia accordata al whistleblower di tutela e/o protezione, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione di illecito.

2 - Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve, verifica la presenza di un “*fumus*” in merito alla fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, sulla base di apposito sistema tecnologico - informatico di gestione delle segnalazioni di cui al successivo punto 9.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi di altri soggetti (dipendenti dell'Unità Operativa Prevenzione Corruzione e Trasparenza e/o dipendenti di altri Settori); essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Non può avvalersi dei componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, al fine di garantirne il ruolo di terzietà nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati, avvalendosi eventualmente dei soggetti di cui sopra; richiede chiarimenti al segnalante, tramite il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni, e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantirne la riservatezza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta assenza di “*fumus*” in merito alla fondatezza, o di eccessiva genericità che ne impedisce le verifiche, di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione contenga il “*fumus*” in relazione alla fondatezza dell'illecito/irregolarità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: il Dirigente del Settore in cui si è verificato il fatto, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rende conto del numero di segnalazioni ricevute nella Relazione annuale sulla verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, c.14, L. 190/2012, che viene pubblicata annualmente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

3 - I soggetti che possono fare le segnalazioni

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate:

a) dai dipendenti del Comune di Padova assunti a tempo determinato ed indeterminato. In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso altra Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'altra Amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione: in tal caso, la segnalazione va inoltrata all'Amministrazione cui i fatti si riferiscono.

b) dal personale non dipendente del Comune di Padova che opera nel Comune, quali:

- il personale che opera negli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune di Padova;
- i collaboratori e i consulenti con qualsiasi forma di contratto o incarico e a qualsiasi

- titolo assunti dal Comune di Padova;
- i lavoratori e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione comunale.

4 - La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci o allo scopo di ottenere specifici vantaggi. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale ⁽²⁾, ma anche quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzia un mal funzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A titolo esemplificativo, le segnalazioni possono riguardare i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni comunali, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali e di sicurezza sul lavoro e le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine del Comune di Padova.

E' necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all'interno del Comune di Padova o comunque relativi ad esso, ma possono riguardare anche notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o colleghi.

Il Comune di Padova:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro del "fumus" in merito alla fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione.

(2) *Codice Penale*

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE - TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione dall'art. 314 all'art. 360.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- b) l'ente, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- c) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il Settore/Servizio/Unità Operativa semplice o complessa di appartenenza) dei soggetti coinvolti;
- d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) il Settore/Servizio/Unità Operativa semplice o complessa cui può essere riferito il fatto;
- h) l'indicazione delle motivazioni sull'illiceità dei fatti;
- i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Segretario - Direttore Generale nonché i componenti l'Ufficio procedimenti disciplinari, il segnalante dovrà inviare la propria segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità da quest'ultima individuate. Link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

5 - Modalità di invio delle segnalazioni

Per l'invio delle segnalazioni, i soggetti interessati possono utilizzare il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al successivo punto 9, messo a disposizione nella sezione intranet - in evidenza - Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio - Segnalazioni di illeciti - whistleblowing e in Padovanet - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti.

Al personale non dipendente del Comune di Padova, verranno garantite misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti comunali.

Le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing" saranno messi a disposizione nella sezione intranet - in evidenza - Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Antiriciclaggio - Segnalazioni di illeciti - whistleblowing e in Padovanet - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti.

Le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing" per effettuare la segnalazione saranno affissi nella bacheca di ogni Settore.

Il Settore Risorse Umane in caso di nuove assunzioni, comandi, mobilità esterne provvederà a consegnare, unitamente al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Padova, anche le Linee organizzative e procedurali per la tutela del segnalante (whistleblower) e il Manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing".

Le segnalazioni pervenute nell'apposito sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni di cui al punto 9 non saranno protocollate.

6 - Tutela dell'autore delle segnalazioni - whistleblower

Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione e inviati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 ⁽¹⁾ del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità e, quindi, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato. In caso di rifiuto del segnalante alla rivelazione della propria identità la segnalazione verrà archiviata.

Gravano sui componenti l'Ufficio Procedimenti Disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'eventuale violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le misure stesse sono state poste in essere.

NOTE:

(1)

c.p.p. art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari .

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto [dall'articolo 114](#), consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni .

Il soggetto (whistleblower) che segnala condotte illecite lesive dell'integrità del Comune di Padova è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di atti e comportamenti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro, sempre e comunque collegabili alla segnalazione. Nei confronti dell'autore della segnalazione, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

Le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, ex art. 2043 del codice civile.

La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi che ricevuta la segnalazione attivano i propri poteri di accertamento e sanzione.

7 - Tutela dell'autore delle segnalazioni - whistleblower - negli Enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Padova

Il Comune di Padova svolge attività di impulso ai fini dell'adozione da parte delle proprie Società ed Enti di diritto privato controllati di un sistema tecnologico - informatico di gestione delle segnalazioni nonché dell'adozione di misure di tutela previste dalla normativa.

8 - Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente disciplina quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio in malafede o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione si riserva di intraprendere azioni nei confronti del segnalante.

9 - Sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, le cui caratteristiche tecniche sono specificate in apposito manuale tecnico "Sistema per le segnalazioni di illeciti - Whistleblowing", che consente:

- a) l'identificazione del segnalante attraverso il Sistema tecnologico - informatico a disposizione nella intranet comunale o in Padovanet - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti.
- b) l'invio della segnalazione, che conterrà tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto,

con le modalità indicate nel manuale tecnico “Sistema per le segnalazioni di illeciti - whistleblowing” nel quale sono, altresì, specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione;

c) la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;

d) la tutela della riservatezza dell'identità dell'autore che effettua la segnalazione;

e) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

f) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e di eventuali soggetti segnalati e coinvolti;

g) le comunicazioni tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il segnalante (identificato con il codice sostitutivo di cui alla precedente lett. c), avvengano, nel rispetto della protezione e della riservatezza di quest'ultimo, solo attraverso il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;

h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;

i) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro <https://whistleblowing.comune.padova.it>

j) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione.

10 - Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione; esso si sviluppa attraverso le seguenti principali fasi:

a) il segnalante si accredita sulla intranet comunale o in Padovanet - Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti, nella quale è sviluppato il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni;

b) il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dal Comune di Padova all'interno del sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione da parte del sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni, un codice sostitutivo utile per i successivi accessi;

c) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele; in relazione al contenuto della segnalazione, effettua verifiche, indagini amministrative ed accessi;

d) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta

presenza del “*fumus*” di infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente del Settore a cui è ascrivibile il fatto, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti.

La segnalazione viene archiviata direttamente nei casi di:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Amministrazione Comunale di Padova;
 - finalità palesemente emulativa;
 - contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o di irregolarità lesive dell'integrità della pubblica amministrazione;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
 - mancata risposta del segnalante alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro 15 giorni dalla richiesta inoltrata mediante il sistema tecnologico - informatico di gestione delle segnalazioni;
- e) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema tecnologico -informatico di gestione delle segnalazioni utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- f) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

Il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo sospensione dei termini in caso di verifiche particolarmente complesse per l'acquisizione di documentazione e/o indagini amministrative conseguenti ai fatti oggetto di segnalazione. In tal caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunicherà al segnalante la sospensione dei termini del procedimento e la successiva ripresa.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Segretario - Direttore Generale nonché uno dei componenti l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, la stessa deve essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) secondo le modalità da quest'ultima stabilite. Link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

11 - Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del whistleblowing

Il Comune di Padova si riserva di intraprendere iniziative di sensibilizzazione e di promozione, ritenute idonee a divulgare la conoscenza dell'istituto ed a determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura.